



C.O.A. NAPOLI NORD
Anno/N. Prot. : 2020 / 002944
Data prot. : 08/09/2020
DOCUMENTO IN ENTRATA
Cod. classif. : 04

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

UFFICIO DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

Segreteria 081-9794277-265 - Email: dirigente.tribunale.napolinord@giustiziacert.it

N° 246/120

Aversa, 8/9/2020

OGGETTO: Linee guida applicative dell'art.221 legge 17/7/2020 n.77

Ai Sigg. ri Funzionari Responsabili degli uffici del Ruolo e delle sezioni civili

Al Sig. Funzionario Responsabile dell'ufficio recupero civile

Al Direttore Amministrativo Responsabile G.S.I.

p.c. Al Sig. Presidente del Tribunale

Ai Sig.ri Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto di Napoli

In riferimento all'oggetto, da verifiche effettuate in cancelleria, è stato rilevato che non sempre per le iscrizioni dei procedimenti civili negli uffici del Ruolo Civile sia rispettato il dettato normativo previsto dall'art.221 del decreto legge 34 /2020, come modificato dalla legge 77/2020, comma 3 che opportunamente si riporta: *negli uffici che hanno la disponibilità del servizio telematico, anche gli atti ed i documenti di cui all'art.16 bis, comma 1 bis del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n.221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsti dall'art.14 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002 n.115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'art.30 del medesimo T.U. sono assolti con i sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'art.5, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un indifferibile urgenza, il Capo dell'Ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.*

Invero, nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno e dal 20 luglio alla data odierna, risultano iscritte procedure il cui assolvimento degli oneri fiscali è avvenuto a mezzo della trasmissione in cancelleria della marche da bollo scansionate con invito all'utenza alla regolarizzazione del deposito delle marche originali in cancelleria nel termine, tra l'altro, di novanta giorni e non trenta come prescritto dall'iscrizione, in ragione dell'emergenza Covid 19 che ha comportato limitazioni agli accessi in cancelleria per effetto della necessità delle prenotazioni da parte dell'utenza.

Tanto premesso, nell'evidenziare che il pagamento del contributo e degli altri oneri fiscali con marche da bollo sottoposte al loro annullamento è, pertanto, una modalità operativa non rispettosa del

dettato normativo richiamato in premessa e nel prendere, comunque, atto che per le iscrizioni relative al periodo sopraindicato appare opportuno ritenere, **in via del tutto eccezionale**, assolto, in ogni caso, l'onere del pagamento, **si rende necessario, sin d'ora, disporre che, con decorrenza dal 1 ottobre p.v., le cancellerie del ruolo civile, nei casi d'iscrizione di procedure non conformi al contenuto dell'art. 221 della legge 17/7/2020 n.77, dovranno provvedere a tutti gli adempimenti di rito per la riscossione coattiva degli oneri fiscali.**

Il Responsabile G.S.I. del Tribunale di Napoli Nord vorrà, infine, provvedere per la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli Nord della presente disposizione.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabio Iappelli



Firmato digitalmente da
IAPPELLI FABIO
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA